



Comune di Villa Santina

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RACCOLTE DIFFERENZIATE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 14/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Raffaello dott. Del Moro -

PARTE I – PRINCIPI GENERALI.....	4
TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
ART. 5 - DEFINIZIONI.....	6
ART. 6 - ABBANDONO DI RIFIUTI	8
ART. 7 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA	9
TITOLO II – CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI	9
ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	9
ART. 9 - RIFIUTI DOMESTICI.....	10
ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	10
ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. LIMITI QUALITATIVI.....	11
ART. 12 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. LIMITI QUANTITATIVI.	12
ART. 13 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI.....	12
ART. 14 - RIFIUTI SPECIALI.....	15
PARTE II – MODELLI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	16
ART. 15 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	16
ART. 16 - ISTITUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	16
ART. 17 - OBBLIGHI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	16
ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA.....	17
ART. 19 - AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI .	17
ART. 20 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ..	18
ART. 21 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI	18
ART. 22 - RACCOLTA PORTA A PORTA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	19
ART. 23 - RACCOLTA PORTA A PORTA - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DOMICILIARI E SACCHI.....	20
ART. 24 - RACCOLTA PORTA A PORTA - RIFIUTI SENZA CONTENITORE O SACCO.....	20
ART. 25 - RACCOLTA PORTA A PORTA - CONFERIMENTI NON CONFORMI	21
ART. 26 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN AREE PRIVATE.....	21
ART. 27 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA GRANDI UTENZE	21
ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	22
PARTE III - MODALITÀ DI RACCOLTA.....	23
ART. 29 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA.....	23
ART. 30 - AUTOCOMPOSTAGGIO.....	23
ART. 31 - PESATURA.....	23
ART. 32 - TRASPORTO.....	23
ART. 33 - SERVIZI VARI DI PULIZIA	24
ART. 34 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANIZZATO.....	24
ART. 35 - CESTINI GETTA CARTA E PORTA RIFIUTI	24
ART. 36 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA..	25
ART. 37 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.	25
ART. 38 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	25

ART. 39 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	25
ART. 40 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI	26
ART. 41 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	26
ART. 42 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI.....	26
PARTE IV - SANZIONI.....	27
ART. 43 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N. 152/2006	27
ART. 44 - VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO	27
ART. 45 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	27
PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
ART. 46 - RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI	28
ART. 47 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	28
ART. 48 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE	28

ALLEGATI:

- A. Planimetria della zona di raccolta
- B. Norme tecniche operative
- C. Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili dall'Amministrazione Comunale
- D. Regolamento del Centro di Raccolta

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs.152/2006, dà seguito alle competenze attribuite ai Comuni relativamente alla disciplina della gestione dei rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e disciplina, pertanto, la gestione dei rifiuti urbani quale attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione e sanitari;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto riguarda le disposizioni specifiche di disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza all'intero territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale per i quali il Comune ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento.
3. Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento quanto stabilito dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e i rifiuti speciali non assimilati agli urbani.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è svolta direttamente dal Comune o tramite il Gestore nelle forme previste dalla Legge, salvo quanto previsto dal Capo III Titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

2. Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
3. Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia, oppure il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del comma precedente.

ART. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Regolamento è formulato in accordo con le principali disposizioni normative nazionali e regionali e fa riferimento a:
 - a) Delibera interministeriale del 27 luglio 1984, Art.1: relativo ai criteri generali per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - b) L.R. 7 settembre 1987 n°30 e s.m.i. Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;
 - c) Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e s.m.i.: Capo III - Tassa per i rifiuti solidi urbani;
 - d) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, art. 9, comma 3 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
 - e) Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 - f) Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
 - g) Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: relativo alle discariche di rifiuti;
 - h) Decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254: recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
 - i) Decreto 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
 - j) Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
 - k) Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Parte quarta Gestione dei rifiuti e relativi decreti attuativi;
 - l) D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.: Disciplina dei Centri di Raccolta;
 - m) Decreto 8 marzo 2010, n. 65: Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
 - n) Delibera Giunta Regionale n. 177 del 10.02.2012.
2. Il presente Regolamento si integra con la pianificazione regionale. In particolare si conforma ai seguenti piani o programmi:
 - a) Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato con D.P.Reg. n° 044/Pres. del 19.02.2001;
 - b) Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (approvato con D.G.R. 12 agosto 2005, n. 0274/Pres.);
 - c) Programma di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica (approvato con D.P.R. 20 novembre 2006, n. 0356/Pers.);
 - d) Piano regionale di gestione rifiuti - sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi, approvato con D.P.Reg. n°0357/P res. del 20.11.2006;
 - e) Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani (approvato con D.P.R. 13 agosto 2007, n., 0253/Pres.).

3. Il presente Regolamento è da intendersi come strumento attuativo della seguente programmazione provinciale:

- a) Piano provinciale di attuazione del piano regionale per la gestione sezione rifiuti urbani della Provincia di Udine, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 03/Pres di data 09.01.2004.

ART. 5 - DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati consistente nella raccolta e trasporto dei rifiuti e nel controllo di queste operazioni.

2. Ai fini del presente Regolamento, si utilizzano le seguenti definizioni:

NORMATIVE

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- c) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- e) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- g) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento;
- h) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- i) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del D.Lgs 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il Gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- j) raccolta differenziata: si intende la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriali ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
- k) Centro di Raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei Centri di Raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 08.04.2008 e s.m.i.;

- l) rifiuti assimilati: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- m) rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): rifiuti derivanti da apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua (D.Lgs. 25 luglio 2005, n° 151).

MATERIALI E TIPOLOGIE DI RACCOLTA

- n) Frazione da raccolta monomateriale: la raccolta monomateriale è la modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti;
- o) Frazione da raccolta multi materiale: la raccolta multimateriale è la modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- p) Frazione organica umida: la frazione organica umida è un rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- q) Frazione organica verde o verde: la frazione verde è costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- r) Raccolte selettive: sono oggetto di raccolta selettiva i rifiuti urbani pericolosi di origine domestica e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati.

Questa tipologia di rifiuti comprende generalmente:

- i. pile e batterie a secco;
 - ii. accumulatori per auto e autoveicoli;
 - iii. farmaci scaduti;
 - iv. prodotti e relativi contenitori etichettati T (tossici) o F (infiammabili);
 - v. vernici, pitture, colori, coloranti, inchiostri;
 - vi. smacchiatori e solventi;
 - vii. prodotti fotografici;
 - viii. olio minerale per autotrazione;
 - ix. olio vegetale esausto.
- s) Rifiuto indifferenziato: i rifiuti indifferenziati sono la frazione secca residua derivante da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale ed i rifiuti ingombranti, salvo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 177 del 10.02.2012;
 - t) Rifiuti ingombranti: per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti di provenienza domestica e non domestica caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
 - u) Spazzamento stradale: lo spazzamento stradale è costituito dai rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
 - v) Rifiuti inerti: sono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti,

nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. Tale tipologia di rifiuti è disciplinata dal D.Lgs. 36/2003;

- w) Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (art. 30).

ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

- x) case: edifici con numero di utenze domestiche inferiore a 5 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di raccolta porta a porta;
- y) condomini: edifici con numero di utenze domestiche maggiore o uguale a 5;
- z) utenze condominiali: utenze domestiche presenti nei condomini;
- aa) utenze singole: utenze domestiche presenti in case;
- bb) utenze non domestiche: attività commerciali, produttive, di servizio, scuole, edifici pubblici, etc. che producono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- cc) utenze fuori zona: utenze domestiche e non domestiche distanti dal nucleo abitativi e non rientranti nella perimetrazione di cui all'art. 19, congiuntamente individuate dal Comune e dal Gestore, se diverso, sentita la ditta affidataria del servizio, per le quali non è giustificabile da un punto di vista ambientale, tecnico ed economico la raccolta "porta a porta" dei rifiuti. Per servire queste utenze possono essere predisposti punti di prossimità dedicati in punti idonei alla loro realizzazione e accessibili ai mezzi della raccolta;
- dd) utente di seconde case: utente domestico non residente, ma avente a disposizione immobili nel territorio comunale;
- ee) utenze difficilmente accessibili: utenze singole e condominiali non raggiungibili dai mezzi della raccolta per assenza di infrastrutture stradali adatte alla percorrenza anche da parte dei mezzi di dimensione minore o per particolari criticità viabilistiche (pendenza eccessiva, altezza ridotta, larghezza della strada, impossibilità di manovra al termine della strada). Tali utenze vengono individuate congiuntamente dal Comune e dal Gestore, se diverso, sentita la ditta affidataria del servizio. Per servire queste utenze possono essere predisposti punti di prossimità dedicati in punti idonei alla loro realizzazione e accessibili ai mezzi della raccolta;
- ff) punto di raccolta: area individuata per il prelievo dei rifiuti ai fini della raccolta;
- gg) punto di prossimità: insieme di contenitori di medio-grande capacità a servizio di utenti difficilmente accessibili o di utenze fuori zona. Salva diversa indicazione i contenitori sono dotati di serratura o sistema di chiusura;
- hh) punto di raccolta in caso di neve: nel caso di avverse condizioni meteorologiche che non permettano l'esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta in sicurezza, possono essere predisposti punti di prossimità dedicati e liberamente accessibili agli utenti.

ART. 6 - ABBANDONO DI RIFIUTI

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (stato solido o liquido) nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,

decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
4. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco (art. 650 C.P.), di cui all'articolo 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 187, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

ART. 7 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

1. Il Comune in sintonia con la pianificazione e programmazione di settore sviluppa le azioni comunicative, informative ed educative ivi contenute.
2. Il Comune, il Gestore del servizio, se diverso, e la ditta esecutrice del servizio attivano di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
3. Il Comune, pertanto, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere l'eventuale ubicazione dei contenitori stradali urbani, dei Centri di Raccolta dei rifiuti, gli orari di apertura alle utenze di questi ultimi, le modalità di conferimento, gli obiettivi in accordo anche con le esigenze dei cittadini.
4. Parimenti il Comune e il Gestore garantiscono anche all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.
5. Il Comune e il Gestore del servizio, se diverso, utilizzano i rispettivi siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti.
6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

TITOLO II – CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati (art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, come disciplinati all'art. 9;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., come disciplinati all'art. 10;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, come definiti alla lettera u) dell'art. 5;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, come definiti alla lettera q) dell'art. 5;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), come disciplinati all'art. 13, comma 3.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., salvo quanto disposto dall'art. 10;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, salvo quanto disposto dal successivo art. 13, comma 4.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D del medesimo decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi.

ART. 9 - RIFIUTI DOMESTICI

1. I rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad civile abitazione, sono ulteriormente suddivisi in:
- a) Rifiuti indifferenziati;
 - b) Rifiuti differenziati nei quali sono ricomprese anche la frazione organica umida, la frazione verde e le raccolte selettive.

ART. 10 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione delle norme attuative da parte del Ministero dell'Ambiente relativamente alla determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e), e di quanto previsto all'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., spetta al Comune individuare le frazioni merceologiche di rifiuti speciali non pericolosi che saranno assimilate, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani.
2. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
3. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa.

4. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti:
- a) contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi;
 - b) da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.);
 - c) vegetali (sfalci e potature) provenienti dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde;
 - d) provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma in peso tali da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento, salvo che il Comune non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione;
 - e) che richiedano un servizio di raccolta con frequenza superiore a quella del normale servizio salvo che il Comune non ne accetti l'effettuazione sulla base di apposita convenzione;
 - f) che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio o che potrebbero arrecare gravi scompensi organizzativi e funzionali al medesimo:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che, sottoposti a compattazione, producano eccessive quantità di percolati;
 - materiali fortemente maleodoranti;
 - materiali eccessivamente polverulenti.
5. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
6. Il Comune concorda con la ditta esecutrice del servizio le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 205 del D.Lgs. 152/06.
7. Nei casi in cui il conferimento dei rifiuti, per quantità, peso o volume impedisca o renda difficoltoso l'asporto a mezzo del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, verrà predisposto un accordo tra il produttore di rifiuti assimilati agli urbani e la ditta esecutrice del servizio in maniera tale che vengano definite le modalità di raccolta in funzione delle quantità e della qualità dei rifiuti da gestire.

ART. 11 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. LIMITI QUALITATIVI.

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti oggetto del presente Regolamento, si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti di seguito riportati:
- a) carta e cartone (CER 20 01 01) e imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
 - b) plastica (CER 20 01 39) e imballaggi in plastica (CER 15 01 02)
 - c) legno (CER 20 01 38) e imballaggi in legno (CER 15 01 03)
 - d) metallo (CER 20 01 40) e imballaggi in metallo (CER 15 01 04)
 - e) imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - f) vetro (CER 20 01 02) e imballaggi in vetro (CER 15 01 07)
 - g) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08)
 - h) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - i) sfalci e potature (CER 20 02 01)
 - j) rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)
 - k) rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)

- l) miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 09 04 o CER 17 01 07)
 - m) materiali isolanti, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 06 04)
 - n) materiale da costruzione a base di gesso, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (CER 17 08 02)
 - o) residuo solido raccolto nelle griglie dei depuratori comunali (mondiglia CER 19 08 01)
2. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua).
 3. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora derivino da un soggetto esercente attività professionale di vendita e acquisto mobili, componenti di arredamento e simili.
 4. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili (CER 20 01 25) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

ART. 12 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI. LIMITI QUANTITATIVI.

1. I rifiuti speciali, elencati nel precedente articolo, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al servizio pubblico di raccolta nel limite massimo di 1 mc/giorno, ovvero, in quantità non superiore a 200 Kg/giorno, a seconda della tipologia del rifiuto e del suo peso specifico.
2. I rifiuti di cui al CER 20 02 01 (sfalci e potature) sono assimilati ai rifiuti urbani nel limite massimo di 2 mc/giorno.
3. I rifiuti di cui ai CER 17 09 04, 17 01 07, 17 06 04 e 17 08 02 derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione sono assimilati nel limite volumetrico di 0,500 mc/giorno.

ART. 13 - PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

1. Rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE): appartengono a questa categoria di rifiuti, a titolo esemplificativo ed in base a come devono essere tassativamente suddivisi fin dal momento della raccolta in cinque raggruppamenti di apparecchiature elettriche/elettroniche stabilite dal D.M. 185 del 25.09.2007:
 - i. Raggruppamento 1 (R1) - Freddo e clima (frigoriferi, congelatori , condizionatori) - CER - 200123*
 - ii. Raggruppamento 2 (R2) - Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, cucine a gas, ecc.) - CER - 200136
 - iii. Raggruppamento 3 (R3) - TV e monitor - CER - 200135*
 - iv. Raggruppamento 4 (R4) - IT e Consumer Electronics, Apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro - CER - 200136
 - v. Raggruppamento 5 (R5) - Sorgenti luminose (tutte le lampade speciali a vapori di metalli ed a scarica elettrica, ecc) - CER -200121*

Si rimanda al D.Lgs. 151 del 25.07.2005 e s.m.i. per l'identificazione e le modalità di gestione di tale categoria di rifiuti.

2. Imballaggi: il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 D.Lgs. 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici.

Vengono definiti:

- a) "imballaggio per la vendita" o "primario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- b) "imballaggio multiplo" o "secondario": imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- c) "imballaggio per il trasporto" o "terziario": imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
- d) "rifiuto di imballaggio": ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione;
- e) produttore: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- f) utilizzatore: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- g) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nelle more del decreto che definisce i criteri di assimilabilità di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e) secondo quanto indicato all'art. 10.

3. Rifiuti cimiteriali: lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal D.P.R. 254/2003 e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria". I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:

- a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione: rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - ii. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - iii. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - iv. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - v. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: ulteriori rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - i. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - ii. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al paragrafo precedente, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003 (assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari), gli stessi devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al primo paragrafo secondo comma, lettera b), del presente articolo costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. In alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.

Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali: fiori secchi, corone, carte, bottiglie in plastica, ecc. si applicano le disposizioni del presente Regolamento relativo ai rifiuti urbani.

4. **Rifiuti Sanitari:** i rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 254/2003 e definiti all'art. 2 comma 1 dello stesso. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani sono quelli elencati al comma 1, lettera g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003:
- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - d. la spazzatura (rifiuto indifferenziato);
 - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto. In caso di

smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Ai fini del presente Regolamento, lo smaltimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 - RIFIUTI SPECIALI

1. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi.

PARTE II – MODELLI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 15 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il Comune organizza la raccolta dei rifiuti attraverso un sistema integrato, istituendo la raccolta differenziata e perseguendo gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, se diverso, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a) rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - b) tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - d) opportunità di carattere economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, se diverso, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.
4. L'utente è tenuto a collaborare al corretto funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

ART. 16 - ISTITUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune istituisce nel territorio un sistema di diversificazione della raccolta dei rifiuti. In particolare:
 - a) garantisce la copertura omogenea del territorio tenuto conto del contesto geografico;
 - b) gestisce la raccolta differenziata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti e tenuto conto degli impatti ambientali.
2. I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati sono effettuati in orari concordati con l'Amministrazione Comunale e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti al recupero.
3. Il Comune garantisce altresì una distinta ed adeguata gestione delle raccolte selettive separate da quelle urbane non pericolose.
4. I contributi che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, il CONAI e/o i Consorzi di filiere dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza dell'Amministrazione Comunale, salvo eventuale delega alla riscossione al Gestore del Servizio, se diverso dal Comune.

ART. 17 - OBBLIGHI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. È obbligo dell'utente attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale.

2. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire esclusivamente con le modalità descritte nel presente Regolamento.
3. Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.
4. E' rigorosamente vietata a chiunque qualsiasi forma di cernita effettuata sui rifiuti collocati sulla pubblica via o negli appositi contenitori pubblici o presso le strutture destinate al conferimento dei rifiuti.
5. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata da parte di associazioni, enti o imprese pubbliche o private se non preliminarmente approvate dall'Amministrazione Comunale.
6. I rifiuti, prima del loro conferimento, vanno conservati a cura del produttore in modo tale che non costituiscano un pericolo per la salute e per l'ambiente, evitando la dispersione di odori molesti.
7. È vietato il conferimento al servizio pubblico di rifiuti da soggetti diversi dalle seguenti categorie:
 - a) utenze domestiche: cittadini residenti o domiciliati nel Comune, utenti non residenti ma detentori di utenze domestiche ubicate nel territorio comunale;
 - b) utenze non domestiche: attività commerciali, direzionali, di servizio e produttive aventi sede o unità locali nel Comune, limitatamente alla parte di rifiuti da esse prodotti che risultino assimilati secondo il vigente Regolamento del servizio di gestione rifiuti urbani;
 - c) turisti presenti sul territorio comunale.

ART. 18 - SISTEMI DI RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta con contenitori stradali: garantita da appositi contenitori posizionati singolarmente o raggruppati sul territorio (cassonetti, campane...) dentro i quali vanno depositati i rifiuti;
 - b) raccolta porta a porta: che prevede il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni attraverso contenitori o sacchi;
 - c) raccolta presso particolari utenze: che prevede il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti che sono caratteristiche di alcune realtà produttive;
 - d) raccolte a chiamata: effettuate in occasioni particolari e per specifiche esigenze, di rifiuti indifferenziati e differenziati;
 - e) ecomobile: che prevede il ritiro dei rifiuti con determinata cadenza e presso punti predeterminati del comune e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti, generalmente raccolte selettive;
 - f) raccolta presso Centro di Raccolta: ubicati in zone recintate, presidiate, dotate di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti le cui modalità di gestione e relativa regolamentazione sono oggetto di apposito Regolamento comunale (vedi all. D);
 - g) cestini stradali: ubicati in diversi punti dell'abitato con una distribuzione tale da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino (art. 35).

ART. 19 - AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti garantisce la massima copertura del territorio: il servizio è garantito entro tutto il territorio comunale ed in tutti i nuclei abitati. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

2. Le aree entro le quali viene garantito il servizio di raccolta dei rifiuti sono evidenziate nell'allegato A al presente Regolamento.
3. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 500, misurabili sulla viabilità ordinaria, dai perimetri delle aree sopra indicate e dai punti di prossimità isolati disposti all'esterno dei perimetri stessi.
4. Per gli scopi e le finalità del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale individua i Centri di Raccolta entro i quali vengono destinati i rifiuti urbani ed assimilati, organizzati secondo quanto di seguito previsto dal presente Regolamento. L'ubicazione del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti urbani è riportato nell'allegato D al presente regolamento.

ART. 20 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore. Qualora la particolare tipologia dei rifiuti lo richieda, gli stessi dovranno essere posti in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Per il conferimento dei rifiuti tramite l'uso dei cassonetti dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - a) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti di grande volumetria senza preventiva riduzione volumetrica;
 - b) è vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra, a terra o nei pressi dei contenitori stradali;
 - c) non devono essere introdotti materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.);
 - d) non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, i rifiuti urbani ingombranti, i rifiuti pericolosi, i rifiuti speciali non assimilati, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione, rifiuti inerti e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione;
 - e) è vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, forzare l'apertura dei coperchi dei contenitori stradali;
 - f) non è consentito il danneggiamento dei contenitori e, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni;
 - g) nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta. Tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

ART. 21 - RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI

1. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione Comunale.
2. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio tenuto conto di eventuali norme igienico-sanitarie, stradali (Codice della strada) e di sicurezza.
3. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità.

4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Nell'allestimento dei suddetti siti si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.
5. Al fine di consentire le operazioni di manovra e svuotamento da parte dei mezzi di raccolta, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In prossimità dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
6. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti degli spazi per il contenimento di cassonetti.
7. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, anche posizionati in punti di prossimità, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
8. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
9. I contenitori dei rifiuti urbani sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della sicurezza stradale e delle norme di igiene pubblica. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
10. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici, ingressi di farmacie, scuole, asili e ospedali.

ART. 22 - RACCOLTA PORTA A PORTA - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Le attrezzature e i contenitori sono concessi in comodato gratuito ma rimangono di proprietà del Comune o del Gestore, se diverso. L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.
2. I rifiuti conferiti devono essere conformi per natura e confezionamento a quanto previsto nel Regolamento.
3. Per l'esposizione dei rifiuti è vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi diversi da quelli assegnati.
4. I sacchi contenenti i rifiuti devono essere chiusi, al fine di evitarne la fuoriuscita durante le operazioni di raccolta.
5. I contenitori non devono essere scambiati con quelli di altre utenze, manomessi né tantomeno imbrattati da parte degli utenti, fatti salvo scritte di piccole dimensioni e adesivi, facilmente cancellabili o asportabili, e apposti per una migliore identificazione.
6. In caso di cessazione dell'occupazione del fabbricato è fatto obbligo all'utente procedere alla riconsegna dei contenitori forniti, salvo diverso accordo da comunicare (es. trasferimento in altro comune della Carnia, cessione contenitori a locatario subentrante, ecc.).
7. Nel caso di avverse condizioni meteorologiche che non permettano l'esecuzione dei servizi di raccolta porta a porta in sicurezza gli utenti dovranno ritirare i contenitori/sacchi non raccolti per l'esposizione al turno di raccolta successivo. Nel caso di eccessivo quantitativo di rifiuto saranno resi liberamente accessibili i punti di raccolta in caso di neve.

ART. 23 - RACCOLTA PORTA A PORTA - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DOMICILIARI E SACCHI

1. I contenitori e i sacchi per la raccolta porta a porta dovranno essere mantenuti:
 - a) all'interno della proprietà privata o condominiale e/o degli spazi pertinenziali di ciascun immobile;
 - b) protetti alla vista pubblica.
2. Qualora, per problemi logistici o per mancanza di spazi interni o di cortili/aree di pertinenza degli immobili rilevati dal personale del Comune congiuntamente con il Gestore del servizio, se diverso, e sentita la ditta esecutrice del servizio, non sia possibile il mantenimento dei contenitori sulla proprietà privata, l'utente posiziona i contenitori delle varie frazioni merceologiche su area pubblica o su area privata non protetta alla vista pubblica.
3. I contenitori e i sacchi per la raccolta dovranno essere esposti, nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta, per lo svuotamento:
 - a) preferibilmente in area privata adiacente e accessibile alla viabilità pubblica, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, senza che intralcino la circolazione stradale o pedonale;
 - b) nella serata della giornata, predeterminata dal calendario delle raccolte, antecedente alla raccolta. Limitatamente alle utenze economiche se il giorno che precede la raccolta non è lavorativo si fa riferimento all'ultimo giorno lavorativo utile.
4. E' fatto divieto di esporre i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti.
5. I titolari delle utenze sono tenuti, direttamente o mediante un loro incaricato (es. custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile, ecc.), ad esporre i contenitori e/o i sacchi e a ritirare i contenitori una volta svuotati.
6. I contenitori, dopo svuotati, devono essere ritirati entro la giornata in cui si svolge la raccolta.
7. Nei giorni e nelle ore di raccolta dei rifiuti le aree destinate alla collocazione dei contenitori e/o dei sacchi ed il percorso per raggiungerle sono mantenute libere ed accessibili al personale di raccolta; in caso contrario gli addetti al servizio sono esonerati dall'obbligo di raccolta. L'utente deve provvedere al ritiro dei contenitori e/o dei sacchi ed al loro ricollocamento nella successiva giornata di raccolta.
8. Gli utenti di case considerate difficilmente accessibili possono scegliere di conferire i propri rifiuti in punti di prossimità presenti sul territorio ovvero di esporre i contenitori a proprio carico nel punto di raccolta posto sul tratto di strada servibile più vicino.
9. I contenitori devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l'insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni. Il lavaggio e la pulizia dei contenitori è a carico degli utenti. La pulizia va effettuata con cura utilizzando detersivi e disinfettanti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dell'utente stesso e degli addetti alla raccolta senza danneggiare il contenitore.

ART. 24 - RACCOLTA PORTA A PORTA - RIFIUTI SENZA CONTENITORE O SACCO

1. Nel caso di raccolte porta a porta o presso particolari utenze in cui sia prevista l'esposizione del rifiuto senza sacco o senza contenitore, si applicano le disposizioni degli art. 22 e 23 in quanto compatibili.
2. L'utente, per agevolare le operazioni di asporto ed evitare dispersione di materiali, dovrà collocare ordinatamente i rifiuti e confezionarli adeguatamente.

ART. 25 - RACCOLTA PORTA A PORTA - CONFERIMENTI NON CONFORMI

1. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, momento di esposizione o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.
2. Per i casi più significativi di cui al comma 1, la ditta esecutrice del servizio provvederà a comunicare al Comune o al Gestore, se diverso, l'anomalia riscontrata e provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.
3. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.
4. La ditta dovrà procedere allo svuotamento dei contenitori e alla raccolta dei sacchi nel caso di conferimenti anomali o di utilizzo di sacchetti non conformi per:
 - i punti di prossimità;
 - i contenitori di utenze condominiali;
 - i punti di prossimità per seconde case;
 - i punti di prossimità in caso di neve.
5. Lo svuotamento di cui al comma 4 va segnalato dalla ditta esecutrice della raccolta al Comune o al Gestore, se diverso.
6. Il Gestore, se diverso dal Comune, comunicherà l'accaduto all'Amministrazione Comunale ed avviserà delle non conformità riscontrate gli utenti serviti dal punto condominiale o di prossimità; nel caso di condomini dovrà essere avvisato il relativo amministratore.
7. In caso di reiterazione dei comportamenti a seguito della segnalazione di cui al comma 6, non si procederà allo svuotamento dei contenitori e alla raccolta dei sacchi e saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (art. 22, comma 2 – art. 24, comma 2). Qualora anche tali provvedimenti non dovessero risultare risolutivi, il Gestore potrà disporre la modifica delle modalità di raccolta da condominiale o di prossimità a personale.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN AREE PRIVATE

1. Qualora il posizionamento dei contenitori e/o dei sacchi avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori e/o i sacchi.
2. E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.
3. Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

ART. 27 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI DA GRANDI UTENZE

1. Le utenze ad elevata produzione di rifiuto, a richiesta e secondo convenzione possono venir dotate di contenitori dedicati (navi metalliche, cassoni scarrabili o altro) per il conferimento dei rifiuti prodotti e devono pertanto garantire al loro interno l'esistenza di adeguati spazi sia per la collocazione dei contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento, previa definizione delle responsabilità civili.

ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La realizzazione e la conduzione del Centro di Raccolta comunale o intercomunale è disciplinata dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e dalle norme di gestione del centro stesso, di cui all'allegato D.
2. Il Comune, qualora privo di struttura conforme al D.M. 08.04.2008 e s.m.i., potrà convenzionarsi con altri Enti per l'utilizzo di Centri di Raccolta intercomunali.

PARTE III - MODALITÀ DI RACCOLTA

ART. 29 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione puntuale delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati viene attuata secondo quanto stabilito dal contratto di servizio con la ditta esecutrice.
2. Le modalità di raccolta per ogni tipologia di rifiuto previste dal contratto di servizio di cui al comma precedente sono descritte e integrate nell'allegato B al presente Regolamento.
3. In caso di variazioni del contratto di servizio di cui al comma 1, che comportino modifiche sostanziali ai contenuti dell'allegato B, la Giunta Comunale, entro 60 giorni, dovrà provvedere ad aggiornare l'allegato stesso rispetto alle modifiche intervenute.
4. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, potrà istituire/sopprimere/modificare i servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto non presenti nel contratto di servizio.

ART. 30 - AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Il Comune promuove ed incentiva l'autocompostaggio della frazione organica umida e verde dei rifiuti, anche attraverso la concessione in comodato gratuito di compostiere.
2. Il Comune incoraggia ed incentiva il compostaggio della frazione organica prodotta dai nuclei familiari in possesso di un'area comune, di un giardino o di un fondo.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.
4. Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida.
5. Il compostaggio domestico va eseguito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato B al presente Regolamento.
6. L'autocompostaggio può essere soggetto a controlli da parte del Comune.

ART. 31 - PESATURA

1. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, così come stabilito dall'art. 198 del D.Lgs 152/06.
2. La ditta esecutrice della raccolta dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale i quantitativi raccolti annualmente, distinti per tipologia.
3. La pesata dei rifiuti viene fatta o presso pesa pubblica, ovvero presso gli impianto di destinazione.

ART. 32 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono

essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.)

ART. 33 - SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Nell'ambito della raccolta e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore, se diverso, sono compresi i seguenti servizi:
 - a. spazzamento e lavaggio stradale;
 - b. svuotamento e pulizia dei cestini;
 - c. pulizia delle caditoie;
 - d. diserbo periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche compresi parchi e giardini, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuto dalle stesse;
 - e. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
 - f. pulizia delle rive dei corsi d'acqua;
 - g. pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
 - h. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate.

ART. 34 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANIZZATO

1. Il servizio viene effettuato, anche manualmente, su strade, parcheggi, spazi pubblici o comunque soggetti ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, le tratte interne della viabilità provinciale, regionale o statale, e le strade private ad uso pubblico senza limitazioni quali cartelli, sbarre o cancelli, purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
2. Il servizio di spazzamento viene garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi, laddove esistenti, viene effettuato a cura degli stessi utenti. Lo spezzamento di materiale quale foglie o altro, deve essere effettuato in modo tale da evitare l'intasamento di caditoie e tombini di scolo.

ART. 35 - CESTINI GETTA CARTA E PORTA RIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori.
2. È comunque fatto divieto di conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
3. Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi possono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

4. Al fine di evitare il rischio di taglio, puntura e abrasioni per gli addetti allo svuotamento, è vietato conferire elementi pericolosi all'interno dei cestini.

ART. 36 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento, i Centri di Raccolta dei rifiuti ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Di norma il lavaggio dei contenitori stradali dovrà avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

ART. 37 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti (ad esempio circhi, luna park ecc) devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione Comunale.

ART. 38 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche e private, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate e il tipo di rifiuti prodotti.
2. Ai fini di ridurre la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, i soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti uniformemente a quanto previsto dal Comune in accordo con i Gestori.
3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni, oltre a quelli connessi alla raccolta prevista dal comma 2, sono posti direttamente a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Pubblica Amministrazione.

ART. 39 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 40 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

ART. 41 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione Comunale nei punti stabiliti, ovvero organizzare la raccolta e la gestione degli stessi uniformemente a quanto previsto dal Comune in accordo con il Gestore.
2. Fatto salve le norme presenti in altri regolamenti comunali, in occasione di mercati periodici, tematici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta a cura dell'organizzazione.

ART. 42 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità. Tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni (cestini portarifiuti).
2. E' vietata altresì la posa sui parabrezza dei veicoli in sosta, l'abbandono su ripiani, davanzali ed altri supporti, ovvero il disseminare al suolo, di manifesti, volantini e/o qualunque altro materiale, volto a propagandare qualsivoglia attività.
3. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi.

PARTE IV - SANZIONI

ART. 43 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS. N. 152/2006

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 a € 6.000,00 così come previsto dall'art. 255 del D. Lgs. 152/2006.
2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.
3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 44 - VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 12 febbraio 2003 n. 4, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nelle fattispecie e nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato C al presente Regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile.
3. L'aggiornamento periodico degli importi riferito alle sanzioni di cui al presente articolo, sarà definito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 45 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46 - RIFERIMENTO AD ALTRI REGOLAMENTI

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di altri Regolamenti comunali, nel tempo vigenti.

ART. 47 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla U.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Le attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte in osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", nonché nel rispetto della tutela della salute e sicurezza degli utenti.

ART. 48 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.
2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento, qualora incompatibile o in contrasto con lo stesso.